

**UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO “PARCO DELL’ADDETTA”  
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO**

**STATUTO**

Approvato dal Comune di Vizzolo Predabissi con Delibera di Consiglio Com.le n. 50 del 09.12.2014, dal Comune di Dresano con Delibera di Consiglio Com.le n. 38 del 25.11.2014. dal Comune di Colturano con Delibera di Consiglio Com.le n. 46 del 27.11.2014.

Modificato con Delibere del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Parco dell’Addetta”:

- n. 22 del 24.09.2015
- n. 21 del 31.07.2017
- n. 35 del 13.12.2017
- n. 8 del 27.03.2018

**INDICE**

**TITOLO I**

**PRINCIPI FONDAMENTALI**

- Art. 1 - Istituzione dell’Unione
- Art. 2 - Finalità, funzioni e compiti dell’Unione
- Art. 3 - Sede
- Art. 4 - Procedimenti partecipati nella funzione urbanistica.
- Art. 5 - Durata
- Art. 6 - Scioglimento
- Art. 7 - Adesione di nuovi comuni
- Art. 8 - Recesso dall’Unione
- Art. 9 - Attività regolamentare

**TITOLO II**

**ORDINAMENTO DI GOVERNO**

**Capo I - Organi**

- Art. 10 - Organi dell’Unione

**Capo II - Consiglio dell’Unione**

- Art. 11 - Composizione del Consiglio dell’Unione
- Art. 12 - Elezione del Consiglio dell’Unione
- Art. 13 - Competenze del Consiglio
- Art. 14 - Presidente del Consiglio
- Art. 15 - Prima Convocazione del Consiglio dell’Unione
- Art. 16 - Convocazione del Consiglio
- Art. 17 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 18 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- Art. 19 - Validità delle sedute del Consiglio
- Art. 20 - Funzionamento del Consiglio

**Capo III - Presidente e Giunta dell’Unione**

- Art. 21 - Elezione del Presidente dell’Unione. Durata. Carica.
- Art. 22 - Funzioni e competenze del Presidente
- Art. 23 - Vice Presidente dell’Unione
- Art. 24 - Composizione, nomina e funzioni della Giunta

TITOLO III  
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE  
Art. 25 - Criteri generali  
Art. 26 - Iniziativa popolare  
Art. 27 - Referendum consultivo

TITOLO IV  
TRASPARENZA E ACCESSO AGLI ATTI  
Art. 28 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti  
Art. 29 - Partecipazione al procedimento amministrativo

TITOLO V  
FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 30 - Rapporto con i Comuni componenti l'Unione  
Art. 31 - Convenzioni

TITOLO VI  
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA  
Art. 32 - Principi e criteri di gestione  
Art. 33 - Personale  
Art. 34 - Il Segretario Comunale dell'Unione

TITOLO VII  
FINANZA E CONTABILITA'  
Art. 35 - Ordinamento  
Art. 36 - Risorse finanziarie  
Art. 37 - Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione  
Art. 38 - Attività finanziaria  
Art. 39 - Bilancio  
Art. 40 - Rendiconto  
Art. 41 - Revisione economico-finanziaria  
Art. 42 - Controllo di gestione  
Art. 43 - Tesoreria

TITOLO VIII  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  
Art. 44 - Disposizioni transitorie  
Art. 45 - Disposizioni transitorie in materia di Bilancio dell'Unione.

## **TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI**

1. L'Unione dei Comuni Sud Est Milano "Parco dell'Addetta" in seguito denominata "Unione" è costituita volontariamente ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. tra i Comuni di Vizzolo Predabissi, Colturano.
2. L'Unione è ente locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2.
3. Il presente Statuto è approvato, unitamente all'atto costitutivo dell'Unione dai Consigli Comunali di Vizzolo Predabissi, Colturano, in prima votazione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, ma sia raggiunta la maggioranza assoluta, la votazione è ripetuta

in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Le successive modifiche del presente Statuto, sono approvate dal Consiglio dell'Unione con le modalità di cui al precedente comma.

5. Lo Statuto disciplina le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione.

6. L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente

### **Art. 2 - Finalità, funzioni e compiti dell'Unione**

1. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza, dell'economicità e dell'equità. Promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente, del patrimonio culturale e della salute dei cittadini.

Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

2. L'unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni:

a) Funzioni di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) Funzioni di organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

c) Funzioni relative al catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato da parte della normativa vigente;

d) Funzioni inerenti alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) Funzioni ed attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) Funzioni di organizzazione e di gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) Funzioni di progettazione e gestione del sistema dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'art.118 quarto comma della Costituzione;

h) Funzioni riguardanti l'edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) Funzioni riguardanti la polizia municipale e polizia amministrativa locale.

Per quanto riguarda le funzioni di stato civile ed anagrafe, elettorali e statistici, si applica quanto previsto dall'articolo 32 comma 5 bis del D.L.vo n. 267/2000.

3. L'Unione esercita altresì le seguenti ulteriori funzioni e servizi:

a) Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali

b) Funzioni nel settore sportivo-ricreativo

c) Funzioni nel campo dello sviluppo economico (SUAP).

4. L'Unione può gestire in forma associata le funzioni e i servizi di cui ai commi precedenti anche con Comuni non partecipanti all'Unione, o altre Unioni di Comuni previa stipula di convenzione ai sensi dell'art.30 d.Lgs. n. 267/2000.

### **Art. 3 - Sede**

1. L'Unione ha sede nel comune di Vizzolo Predabissi, presso la casa comunale in via Verdi 9.

2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.

---

Sede: Via G. VERDI N. 9, 20070 VIZZOLO PREDABISSI

Cod. Fiscale e Partita IVA 08961840967

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

PEC: [unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it](mailto:unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it)

3. Presso la sede, la Giunta dell'Unione può individuare apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.

4. La sede legale può essere modificata con le modalità di cui all'art. 1 co. 4

#### **Art. 4 - Procedimenti partecipati nella funzione urbanistica.**

1. Nell'esercizio della funzione urbanistica, le decisioni degli organi dell'Unione sono assunte in conformità alle proposte deliberate dagli organi dei Comuni territorialmente competenti.

2. Fino a quando non è approvato un piano dei servizi complessivo dei Comuni dell'Unione, i progetti di opere pubbliche sono approvati in conformità alle proposte dei Comuni.

3. Le delibere riguardanti imposte, tasse e tariffe per servizi non ancora gestiti unitariamente appartengono alla competenza dei singoli Comuni.

#### **Art. 5 - Durata**

1. L'Unione non può avere una durata inferiore a dieci anni, fatta salva la possibilità di addivenire, prima del termine indicato ad un processo di fusione.

#### **Art. 6- Scioglimento**

1. Qualora i Comuni aderenti esprimessero la volontà di procedere allo scioglimento dell'Unione, dovranno disporre conformi deliberazioni dei singoli Consigli Comunali adottate con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie dei singoli Comuni, disciplinando:

a) la nomina del liquidatore scelto in prima istanza fra uno dei componenti del collegio dei revisori dell'Unione, o dell'unico Revisore dell'Unione.

b) la decorrenza dello scioglimento coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario;

c) le modalità di subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;

d) la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.

2. L'Unione si scioglie, altresì, ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del T.U.E.L del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a riassumere l'esercizio delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione con tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo comune all'Unione.

#### **Art. 7 - Adesione di nuovi comuni**

1. Successivamente alla costituzione, l'Unione può accettare l'adesione di altri comuni che ne avanzino richiesta.

2. La richiesta formulata dal Consiglio Comunale del richiedente, deve pervenire al Consiglio dell'Unione entro il 31 marzo di ogni anno, e deve essere successivamente sottoposta entro sessanta giorni, all'esame del Consiglio dell'Unione, che ne decide l'ammissibilità a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Successivamente, l'adesione all'Unione del nuovo Comune è subordinata al parere favorevole di tutti i comuni aderenti, da prestare con atti deliberativi dei rispettivi Consigli, approvati con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

4. Infine il Consiglio dell'Unione approva definitivamente l'adesione del nuovo Comune con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

---

Sede: Via G. VERDI N. 9, 20070 VIZZOLO PREDABISSI

Cod. Fiscale e Partita IVA 08961840967

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

PEC: [unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it](mailto:unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it)

5. L'ammissione ha effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, il Consiglio Comunale dell'istante approvi lo statuto dell'Unione.

#### **Art. 8 - Recesso dall'Unione**

1. Ogni comune aderente all'Unione può recedere unilateralmente, con propria deliberazione consiliare approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Il comune recedente deve dare comunicazione, entro il mese di giugno, al Consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Il recesso, di cui all' art. 18, c. 4, della l.r. n. 19/2008, esercitato prima del termine di dieci anni produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione, di natura pecuniaria, è stabilita in una quota pari a €. 5.000 per ogni anno mancante alla durata minima di 10 anni.
4. In caso di recesso la gestione dei servizi demandati all'Unione è devoluta all'Unione stessa che li gestisce anche per conto dei Comuni receduti in base ad apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 sino alla scadenza dei contratti in essere.
5. Il recesso si perfeziona con la sottoscrizione di apposita convenzione che regoli i rapporti tra l'Unione e l'Ente che esercita il diritto di recesso, in caso di mancata sottoscrizione della convenzione prima del termine stabilito per il recesso del comune, si applica l'articolo 49, comma 1, della Legge Regionale n. 68 del 2011.

#### **Art. 9 - Attività regolamentare**

1. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i comuni.
2. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dalle disposizioni del presente Statuto.
3. Entro novanta giorni dalla costituzione dell'Unione, il Consiglio approva il Regolamento per il funzionamento degli organi.  
Entro novanta giorni dalla costituzione dell'Unione, la Giunta adotta il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.  
Entro centottanta giorni dalla costituzione dell'Unione il Consiglio approva il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di contabilità.
4. Nelle more dell'approvazione dei suddetti regolamenti si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel comune aderente con il maggior numero di abitanti.

### **TITOLO II ORDINAMENTO DI GOVERNO**

#### **Capo I - Organi**

#### **ART. 10 - Organi dell'Unione**

1. Sono organi dell'Unione:
  - a) il Consiglio;
  - b) la Giunta;
  - c) il Presidente.

## **CAPO II - Consiglio dell'Unione**

### **ART. 11 - Composizione del Consiglio dell'Unione**

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli Comunali.

2. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci dei comuni (membri di diritto) e da 11 consiglieri eletti dai singoli Consigli dei comuni associati tra i propri componenti, rappresentati in funzione della dimensione demografica dei comuni appartenenti, assicurando la rappresentanza della minoranza di ogni Comune; qualora nel singolo Comune non sia presente gruppo di minoranza, alla nomina provvederà il gruppo di maggioranza, così come previsto dall'art.1, comma 135, lett.a legge 56/2014.

La ripartizione dei seggi è la seguente:

- 8 seggi per il Comune di Vizzolo Predabissi di cui 6 della maggioranza e 2 della minoranza;
- 5 seggi per il Comune di Colturano di cui 3 della maggioranza e 2 della minoranza.

### **ART. 12 - Elezione del Consiglio dell'Unione**

1. Ciascun Consiglio comunale provvede a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio, scegliendoli fra i componenti il Consiglio Comunale, tenendo conto che nella scelta dovrà essere, se possibile, garantita la parità di genere. La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, nella prima seduta di insediamento di ogni Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio viene integrato dai nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio Comunale in uno dei Comuni facenti parte.

3. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino alla proclamazione del nuovo consiglio comunale. Sino alla nomina dei rappresentanti presso gli organi dell'Unione, questi si limitano ad assumere soltanto gli atti urgenti e improrogabili.

4. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio, il Comune interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

### **ART. 13 - Competenze del Consiglio**

1. Il Consiglio è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

- a) i regolamenti, gli statuti delle aziende speciali e l'approvazione dei criteri generali in tema di regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie (e in ogni caso i documenti di programmazione economico-finanziaria così come previsti dalla D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.)
- c) le convenzioni con altri Enti, con Comuni non facenti parte dell'Unione, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
- d) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
- e) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi dell'Unione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- f) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

---

Sede: Via G. VERDI N. 9, 20070 VIZZOLO PREDABISSI

Cod. Fiscale e Partita IVA 08961840967

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

PEC: [unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it](mailto:unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it)

- g) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- h) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Segretario o di altri funzionari;
- i) la nomina del Presidente del Consiglio.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio entro 60 giorni o comunque nei termini normativamente stabiliti e fissati a pena di decadenza.

#### **Art. 14 - Presidente del Consiglio**

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, nella prima seduta del Consiglio. Il Consiglio elegge contestualmente un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente. Tali cariche non possono essere ricoperte da Sindaci.
2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.
3. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

#### **Art. 15 - Prima Convocazione del Consiglio dell'unione**

1. La prima seduta del Consiglio viene convocata e presieduta dal Sindaco ove ha sede l'Unione entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti, effettuate a norma del precedente articolo.

#### **Art. 16 - Convocazione del Consiglio**

1. Il Consiglio dell'Unione è convocato
  - 1 su iniziativa del Presidente dell'Unione,
  - 2 su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica
  - 3 su richiesta della Giunta dell'Unione.
2. La convocazione del Consiglio, a firma del Presidente del Consiglio, è spedita ai consiglieri, agli indirizzi da questi comunicati, almeno cinque giorni prima della data di adunanza, con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.
4. Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della data della convocazione.
5. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3.

#### **Art. 17 - Diritti e doveri dei Consiglieri**

1. I Consiglieri dell'Unione hanno i medesimi diritti e doveri dei consiglieri comunali, agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed

Sede: Via G. VERDI N. 9, 20070 VIZZOLO PREDABISSI

Cod. Fiscale e Partita IVA 08961840967

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

PEC: [unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it](mailto:unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it)

altresi di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalit  stabilite dal Regolamento del Consiglio dell'Unione.

3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento. Possono svolgere deleghe a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza esterna.

#### **Art. 18 - Decadenza e dimissione dei Consiglieri**

1. I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal Consiglio comunale, nonch  con la perdita della carica di consigliere comunale, dei requisiti di eleggibilit  alla carica di Consigliere Comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilit .

2. I componenti che non intervengano ad un'intera sessione ovvero a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.

3. Il Presidente comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all'interessato, che ha tempo dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni.

4. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente presenta al Consiglio la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'interessato; il Consiglio dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. A cura del Presidente, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al Comune che ha deliberato la nomina, perch  il rispettivo Consiglio provveda alla sostituzione.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

7. I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai Consigli Comunali nella prima seduta utile ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

#### **Art. 19 - Validit  delle sedute del Consiglio**

1. Il Consiglio   validamente riunito quando   riunito la met  pi  uno dei componenti.

2. In seconda convocazione   necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono, di norma, assunte a maggioranza dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente o dal presente statuto.

#### **Art. 20 - Funzionamento del Consiglio**

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, fermo restando le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

---

Sede: Via G. VERDI N. 9, 20070 VIZZOLO PREDABISSI

Cod. Fiscale e Partita IVA 08961840967

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

PEC: [unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it](mailto:unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it)



### **Capo III – Presidente e Giunta dell’Unione**

#### **Art. 21 - Elezione del Presidente dell’Unione. Durata. Carica.**

1. Il Presidente dell’Unione è eletto dal Consiglio a rotazione tra i sindaci dei comuni appartenenti all’Unione, con riserva ai sindaci dei comuni che non hanno già ricoperto l’incarico.
2. L’elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato, dopo due votazioni, ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa.
3. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del proprio mandato di Sindaco.
4. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall’ufficio di Presidente dell’Unione, da componente della Giunta e del Consiglio.

#### **Art. 22 - Funzioni e competenze del Presidente**

1. Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all’esecuzione degli atti.
2. Il Presidente ha competenze e poteri di indirizzo e vigilanza sull’attività degli assessori e delle strutture gestionali – esecutive; impartisce direttive al Segretario dell’Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.
3. Il Presidente è competente, e limitatamente alle funzioni di competenza dell’Unione, a coordinare gli orari dei servizi e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell’Unione, con le esigenze complessive e generali degli utenti nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio.
4. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
5. Il Presidente può concedere delega all’assessore o agli assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

#### **Art. 23 - Vice Presidente dell’Unione**

1. Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente tra i Sindaci membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, in caso di assenza od impedimento del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro più anziano della Giunta dell’Unione.

#### **Art. 24 - Composizione, nomina e funzioni della Giunta**

1. La Giunta dell’Unione è composta dai cinque membri, di cui tre di Vizzolo Predabissi, due di Colturano. Ne fanno parte il Presidente(Sindaco), il Vicepresidente(Sindaco) e tre assessori dei Comuni aderenti.
2. La Giunta collabora con il Presidente nell’amministrazione dell’Unione.
3. La Giunta è convocata dal Presidente e presieduta dal Presidente.
4. La Giunta è regolarmente costituita e delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza dei presenti.
5. La Giunta propone l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne cura l’attuazione.
6. La Giunta adotta gli atti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti ed adotta tutti gli altri atti che non siano riservati dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti, al Presidente o ad altri organi amministrativi.
7. La Giunta ha facoltà di rinviare al Consiglio dell’Unione l’esame di argomenti ritenuti di particolare rilevanza per l’Unione stessa.

---

Sede: Via G. VERDI N. 9, 20070 VIZZOLO PREDABISSI

Cod. Fiscale e Partita IVA 08961840967

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

PEC: [unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it](mailto:unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it)

8. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del T.U.E.L.

9. Nell'esercizio delle sue funzioni e sulla base delle proprie risorse finanziarie, le decisioni degli organi dell'Unione sono assunte in conformità alle proposte deliberate dagli organi dei Comuni territorialmente competenti

### **TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 25 - Criteri generali**

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.

2. A tal fine può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.

5. Il regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione dei referendum, sia consultivi che abrogativi, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

#### **Art. 26 - Iniziativa popolare**

1. I cittadini, gli organi dei Comuni componenti l'Unione, la Regione, la Provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono proporre agli organi dell'Unione, nelle forme previste dal regolamento, istanze, petizioni, osservazioni e proposte scritte su questioni di interesse collettivo.

#### **Art. 27 - Referendum consultivo**

1. Qualora l'Unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l'espletamento di un referendum consultivo per questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio dell'Unione

2. L'indizione del referendum può essere richiesta da:

a) Consiglio dell'Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;

b) almeno la metà dei Consigli Comunali dei Comuni componenti, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;

c) il dieci per cento, almeno, del corpo elettorale dell'Unione, che deve esprimersi mediante la presentazione al Consiglio di una proposta scritta, contenente le firme autenticate dei promotori.

3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza di quesito da sottoporre a referendum.

4. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:

a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;

b) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

c) i provvedimenti riguardanti contributi e tariffe;

---

Sede: Via G. VERDI N. 9, 20070 VIZZOLO PREDABISSI

Cod. Fiscale e Partita IVA 08961840967

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

PEC: [unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it](mailto:unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it)

- d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
  - e) i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
  - f) gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;
  - g) gli atti di programmazione e pianificazione generale
5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, la Commissione Referendaria composta dai Segretari Generali dei Comuni, dal Segretario Generale dell'Unione con funzione di Presidente si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.
6. Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50%+1 della popolazione degli iscritti nelle liste elettorale dell'Unione.
7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal Presidente, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

#### **TITOLO IV TRASPARENZA E ACCESSO AGLI ATTI**

##### **Art. 28 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti**

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, attraverso opportuni ed adeguati mezzi di informazione:

- a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
- b) i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
- c) i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
- d) i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.

2. A tal fine disciplina con regolamento, redatto da apposita commissione, le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente, e ai sensi del D.Lgs n° 33/13 e ss.mm.ii.

##### **Art. 29 - Partecipazione al procedimento amministrativo**

1. E' assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:

- a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi;
- b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.

2. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

---

Sede: Via G. VERDI N. 9, 20070 VIZZOLO PREDABISSI

Cod. Fiscale e Partita IVA 08961840967

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

PEC: [unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it](mailto:unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it)

4. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

## **TITOLO V**

### **FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI**

#### **Art. 30 - Rapporto con i Comuni componenti l'Unione**

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'unione, a ciascun Comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere esposti all'albo pretorio di ciascun ente.
2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno e ogni qualvolta uno dei Comuni ne faccia richiesta, il Presidente dell'Unione riunisce e informa, mediante apposita relazione, i consiglieri dei Comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

#### **Art. 31 - Convenzioni**

1. L'Unione può stipulare con la Regione, la Città Metropolitana, con i Comuni limitrofi e con altri enti locali apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

## **TITOLO VI**

### **ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

#### **Art. 32 - Principi e criteri di gestione**

1. L'Unione adegua l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività amministrativa si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quelle di gestione che sono svolte dal segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.
3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

#### **Art. 33 - Personale**

1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazioni ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente, ai contratti nazionali di lavoro ed alla contrattazione integrativa decentrata. Il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:
  - ✓ la struttura organizzativo - funzionale;

---

Sede: Via G. VERDI N. 9, 20070 VIZZOLO PREDABISSI

Cod. Fiscale e Partita IVA 08961840967

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

PEC: [unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it](mailto:unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it)

- ✓ le dotazioni organiche;
- ✓ le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- ✓ gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo - funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

- a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
- b) analisi ed individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando, l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

5. In caso di scioglimento/recesso di un Comune dall'Unione il personale transitato nell'Unione rientra al Comune di provenienza;

6. In caso di nuove assunzioni, il personale dipendente neo assunto dall'ente Unione rientra, in caso di scioglimento/recesso, nel Comune di provenienza della risorsa umana sostituita.

#### **Art. 34 - Il Segretario Comunale dell'Unione**

1. Il Segretario dell'Unione è nominato dal presidente dal quale dipende funzionalmente, tra i segretari in servizio in almeno uno dei comuni aderenti. In caso di assenza o impedimento del Segretario dell'Unione, lo supplisce il segretario di uno degli altri comuni aderenti.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso d'inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal Presidente.

### **TITOLO VII FINANZA E CONTABILITÀ**

#### **Art. 35 - Ordinamento**

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.

2. L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti.

#### **Art. 36 - Risorse finanziarie**

1. La finanza dell'Unione è costituita da:

- a) contributi erogati dallo Stato e dalla Regione;
- b) contributi erogati dalla Città metropolitana o da altri enti pubblici;
- c) trasferimenti operati dai Comuni componenti;
- d) tasse tariffe e contributi diritti su servizi pubblici;
- e) altre entrate.

---

Sede: Via G. VERDI N. 9, 20070 VIZZOLO PREDABISSI

Cod. Fiscale e Partita IVA 08961840967

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

PEC: [unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it](mailto:unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it)

### **Art. 37 - Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione**

1. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'unione stessa.
2. Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza fra l'ammontare complessivo delle spese dell'Unione e la somma di tutte le entrate proprie della medesima.
3. Il Regolamento di contabilità dell'Unione stabilisce tempi di predisposizione dei bilanci dei singoli enti in modo da garantire la piena funzionalità degli stessi con l'inizio dell'esercizio finanziario.
4. Le modalità di contribuzione da parte dei singoli Comuni saranno determinate da apposito atto deliberato annualmente dal Consiglio dell'Unione secondo i tempi stabiliti dal Regolamento di contabilità dell'Unione. Nella predisposizione di tale atto, si applicheranno i seguenti criteri:
  - a) per i servizi indivisibili: ripartizione dei costi sulla base dell'effettiva utilizzazione del servizio da parte di ciascun comune. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: estensione territoriale, chilometri di viabilità, mq di gestione del verde pubblico, costi di fornitura e manutenzione delle utenze. In mancanza di specifici criteri, i costi saranno ripartiti in rapporto al numero di abitanti di ciascun Comune così come risultante al 31 dicembre dell'ultimo bilancio consuntivo approvato;
  - b) per i servizi a domanda individuale: ripartizione dei costi in base al numero effettivo di utenti di ciascun comune che fruiscono del servizio. Dall'importo dovuto da ciascun Comune sarà detratto l'importo delle relative entrate tariffarie accertate degli utenti di ciascun Comune.
  - c) autonome iniziative specifiche che ciascun Comune vorrà attivare ed i relativi costi saranno esclusivamente a carico dell'ente promotore.Per il primo anno di esercizio finanziario si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 45.

### **Art. 38 - Attività finanziaria**

1. L'Unione si dota di un Regolamento di contabilità in base alle disposizioni di legge.
2. Nel Regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

### **Art. 39 - Bilancio**

1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio dell'Unione, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa; parimenti sono approvati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica
2. Il bilancio annuale di previsione redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario, deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficienza dell'azione dell'Unione.
3. L'Unione si coordina necessariamente con i Comuni componenti ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
4. Gli allegati obbligatori al bilancio sono indicati dal Testo Unico Enti Locali.
5. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel Regolamento di contabilità.

---

Sede: Via G. VERDI N. 9, 20070 VIZZOLO PREDABISSI

Cod. Fiscale e Partita IVA 08961840967

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

PEC: [unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it](mailto:unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it)

#### **Art. 40 - Rendiconto**

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni del Testo Unico.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.
3. E' allegato al rendiconto quanto previsto dalla vigente normativa inerente ai Comuni.
4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

#### **Art. 41 - Revisione economico-finanziaria**

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore del conto, individuato tra gli iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2 lett. a), b) e c) dell'art. 234 del Testo Unico.
2. Le funzioni del Revisore sono quelle indicate dall'art. 239 del Testo Unico; in particolare il Revisore:
  - esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
  - attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione;
  - collabora con il Consiglio dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
  - procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale.

#### **Art. 42 - Controllo di gestione**

1. Il Regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. Il controllo di gestione si attua in tre fasi:
  - a) la predisposizione degli obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio;
  - b) la rilevazione dei dati relativi al conto economico;
  - c) la valutazione dell'attività svolta dall'Unione;
3. La valutazione dell'attività si costruisce sulla base di misuratori idonei ad accertare periodicamente:
  - a) lo stato di attuazione dei programmi;
  - b) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
  - c) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
  - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra ciò che è stato progettato e ciò che è stato realizzato con l'individuazione delle relative responsabilità.
4. I responsabili dei servizi eseguono, ogni quadrimestre, operazioni di controllo economico-finanziario, per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati negli interventi di bilancio relativi ai servizi cui sono preposti; le operazioni eseguite e le relative risultanze sono riportate in un verbale che corredato dalle osservazioni e dai rilievi dei responsabili dei servizi, nonché dal motivato parere del Revisore del conto è trasmesso alla Giunta dell'Unione.
5. La Giunta, sulla base del verbale di cui al precedente comma, redige per il Consiglio dell'Unione una propria relazione concernente la situazione generale aggiornata sull'andamento della gestione del conto di tesoreria e del bilancio, segnalando qualsiasi eventuale anomalia e proponendo i relativi rimedi.
6. Il Consiglio, almeno una volta l'anno e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei

Sede: Via G. VERDI N. 9, 20070 VIZZOLO PREDABISSI

Cod. Fiscale e Partita IVA 08961840967

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

PEC: [unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it](mailto:unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it)

programmi; in tale sede adotta i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge e, qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, assume le misure occorrenti a ripristinare il pareggio.

#### **Art. 43 - Tesoreria**

1. L'Unione ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.

2. I rapporti dell'Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal Regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

3. Il servizio di tesoreria è affidato, nelle more di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del tesoriere, ad uno dei cassieri dei Comuni che attualmente costituiscono l'Unione mediante esame comparativo delle condizioni offerte.

### **TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 44 - Disposizioni transitorie**

1- per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

2- Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano, sono affissi all'Albo Pretorio dei comuni partecipanti all'Unione.

3- Il presente Statuto è altresì pubblicato:

a) nel BURL;

b) Inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

4- Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

#### **Art. 45 - Disposizioni transitorie in materia di Bilancio dell'Unione.**

1 - Nella formazione del Bilancio dell'Unione, fino al primo esercizio finanziario in cui si prenda a riferimento un'annualità completa, si stabiliscono i seguenti criteri:

a - I Comuni provvederanno a trasferire gli importi relativi alle spese sostenute per i servizi così come risultanti nel proprio Bilancio Assestato 2014 opportunamente depurati dalle spese che per loro intrinseca natura siano riferibili esclusivamente all'esercizio 2014.

b- I Comuni provvederanno a trasferire, con riferimento ai capitoli di nuova istituzione, gli importi parametrati al numero di abitanti così come risultanti al 31 dicembre dell'ultimo consuntivo;

c - Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale sono trasferite le risorse necessarie al soddisfacimento dei servizi stessi a carico dei singoli Comuni.

d - Con riferimento ai contratti in essere dei singoli Comuni, questi provvederanno a trasferire, fino alla scadenza degli stessi, gli importi destinati a coprirne i relativi costi.

---

Sede: Via G. VERDI N. 9, 20070 VIZZOLO PREDABISSI

Cod. Fiscale e Partita IVA 08961840967

Tel. 02 982021 - Fax 02 98231392

PEC: [unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it](mailto:unionecomuni.parcodelladetta@pec.regione.lombardia.it)



2- I Comuni manterranno nei propri bilanci quelle poste relative a spese specifiche del singolo ente e provvederanno a trasferire all'Unione le relative risorse all'occorrenza.